

Prot.: 480/2019

Roma, 3 dicembre 2019

Al Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Asl Rieti

P.c.: All'Assessore alla Sanità ed all'Integrazione
Socio Sanitaria
Dott. Alessio D'Amato
REGIONE LAZIO

Al Direttore Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria
Dott. Renato Botti
REGIONE LAZIO

OGGETTO: delibera 1034 del 29 novembre 2019 – avente per oggetto: “Indizione Avviso di Selezione interna per soli titoli, riservata al personale del comparto per il conferimento delle progressioni Economiche Orizzontali anno 2019.

Violazione art. 2 e 40 del [D.L.gs. n. 165/2001](#)

La scrivente con la presente chiede la riforma della delibera indicata in oggetto, con la quale, unilateralmente, codesta Azienda limita il riconoscimento della progressione economica orizzontale al personale del comparto per l'anno 2019 al solo 50% degli aventi titolo, anche in presenza delle corrispondenti risorse finanziarie esistenti e disponibili per il corrente anno.

Tale atto contravviene a quanto contrattualmente previsto nel vigente CCNL quando richiama a sostegno della propria deliberazione una istruzione compilativa della Ragioneria Generale dello Stato, allegata alla circolare del 15 maggio '19, contenente le istruzioni agli Enti per la compilazione del Conto Annuale del 2018, e peraltro anche inconferente trattandosi di PEO 2019.

Tradurre la locuzione "quota limitata di dipendenti" prevista dal D.lgs. 150/2009, in un numero di addetti non superiore al 50% del totale degli aventi diritto, significa attribuire un senso diverso a quello cui la stessa legge tendeva, che era ed è, quello di non procedere ad una attribuzione totale a tutto il personale, cosiddetta *a pioggia*.

Tale statuizione, che fortemente contestiamo, pone in essere una grave violazione del precetto contenuto negli artt. 2 e 40 del [D.L.gs. n. 165 del 2001](#) il quale delega integralmente alla contrattazione collettiva la retribuzione dei dipendenti pubblici disapplicando qualsiasi disposizione contraria. Sul punto risulta principio pacifico della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui la retribuzione dei pubblici dipendenti può essere regolata solo ed esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Ma vi è di più.

La circolare se pacificamente recepitata, oltre quanto evidenziato, pone un'importante questione riguardo la limitazione dell'attività della scrivente Organizzazione. Ed inoltre mette codesta Amministrazione in **posizione di inadempienza** rispetto alle previsioni del c.4 dell'art.40 L.165/2001 che testualmente recita: le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Per questo si

DIFFIDA

codesta Direzione a stralciare dalle premesse dell'atto 1034/29-11-2019 e nel testo del relativo bando dell'avviso di selezione allegato, sia i passaggi in cui si dichiara che la graduatoria sarà utilizzata nei limiti del 50% degli aventi diritto, che i contingenti dimezzati di personale indicati al punto F del bando riportando l'esatta dicitura contrattuale vigente *limitata* e rinviando a successivo e separato atto la attribuzione della relativa fascia economica al personale che risulterà inserito in graduatoria, anche all'esito dell'imminente chiarimento ministeriale.

Tali necessarie modifiche permetteranno la pubblicazione entro il 31/12/2019 della relativa graduatoria di merito, senza inficiare alcun diritto economico ai dipendenti.

Diversamente questa Federazione, per il ruolo che le è proprio, agirà nelle opportune sedi a tutela delle proprie prerogative e a sostegno di tutti i lavoratori che ne avranno interesse.

Il Segretario Generale
Roberto Chierchia

